

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ MOCA IN MATERIA PLASTICA

Con la presente si dichiara che gli oggetti prodotti

- Art. 7250P Secchio con becco litri 9 -12 -15 -18 -21
- Art. 7300P secchio senza becco litri 30

forniti per confezionare/contenere tutti gli alimenti con contatto prolungato a temperatura ambiente

(Per la denominazione dell'alimento si è scelto il prodotto o il gruppo di prodotti in riferimento alle categorie alimentari indicate dalla Direttiva 85/572/CEE, recepita dal DM n. 220 del 26/04/1993, e succ. agg. e modifiche - Vedi nota a fine documento sull'art. 23 del Reg. (EU) n. 10/2011).

### **SONO CONFORMI**

**alla seguente legislazione comunitaria:**

- Regolamento (CE) n. 1935/2004
- Regolamento (CE) n. 1895/2005 (derivati epossidici)
- Regolamento (CE) n. 2023/2006 (GMP)
- Regolamento (UE) n. 10/2011 e succ. agg.
- Regolamento (UE) n. 1183/12

**ed alla seguente legislazione italiana:**

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche;
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.

Il materiale sopra citato è fabbricato con i seguenti materiali/sostanze di partenza

**Polietilene bassa densità (Riblene)**

**Test di idoneità alimentare (Barrare SOLO le caselle di interesse):**

**Il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate;**

**x Il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e sono di seguito elencate:**

NOME	Rif. No	Cas No	SML (mg/kg)
3-(3-5 DI TERZ BUTIL 4 IDROSSIFENIL) PROPIONATO DI OTTADECILE		2082-79-3	6



**giganplast** S.p.A.

Industria per lo stampaggio di materie plastiche

Condizioni di prova:

Simulante: acido acetico 3% p/v (indicare il simulante o la relativa lettera)  
Tempo e Temperatura: 24 ore - 40° (indicare tempo e temperatura di prova)

Simulante: alcool etilico 50% v/v (indicare il simulante o la relativa lettera)  
Tempo e Temperatura: 24 ore - 40° (indicare tempo e temperatura di prova)

I simulanti e le condizioni di prova sono scelti in base alle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE e succ. agg. e al Decreto n.338 del 22/07/1998. (Vedi nota a fine documento sull'art. 22 del Reg. (EU) n. 10/2011 sulle Disposizioni Transitorie).

**Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate.** L'affermazione è supportata da prove analitiche condotte in accordo con le Direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE e 97/48/CE e con il DM 21/03/1973 oppure in base a calcoli effettuati considerando il contenuto delle sostanze sottoposte a limiti di migrazione. I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm<sup>2</sup> di materiale di confezionamento.

Nel materiale non sono presenti sostanze regolate dai Regolamenti (CE) n. 1333/2008 e 1334/2008 e succ. agg. (sostanze chiamate "dual use").

Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento (EU) n 10/.2011 comma 3, lettere a e b e dal DM 21/3/73, e regolamento (EU) n. 1183/2012

L'utilizzatore del materiale destinato al contatto con alimenti ha la responsabilità di comunicare alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare.

Questa dichiarazione ha una validità a partire dalla data sotto riportata e sarà precedentemente sostituita se interverranno cambiamenti nella produzione/formulazione del materiale o se i riferimenti legislativi al punto 1 saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

**NOTA:** la presente dichiarazione è redatta secondo quanto previsto dall'art. 22 - comma 1: "Disposizioni transitorie: Fino al 31 dicembre 2012 i documenti giustificativi di cui all'articolo 16 si basano sulle norme di base relative alla verifica della migrazione globale e specifica di cui all'allegato della direttiva 82/711/CEE ..." e dell'articolo 23: "Entrata in vigore e applicazione: ... Le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 20 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2012" del Regolamento (EU) n. 10/2011.

Data: 24 ottobre '16

Cognome e Nome: Gigante Silvia.

Funzione: .....Resp. Ufficio commerciale.....

Firma/(Timbro aziendale): .....

**GIGANPLAST SpA**  
Via Rome, 21-23-25  
20883 MEZZAGO (MB)